

R.G. /2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VENEZIA
Prima Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Caserta,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in prima istanza iscritta al n. R.G. /2022, promossa da
 nata a San Donà di Piave (VE) il , ed ivi residente in
 rappresentata e difesa giusta mandato allegato al fascicolo elettronico
telematico del presente giudizio dall'avv. Marco De Nadai

Attore in opposizione

contro

(già

 S.p.A.), in persona della mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c
 (c.f., p. IVA e n. di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso –
Belluno) conc.

Convenuta opposta

nel giudizio di opposizione al D.I. n.

Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.

All'udienza collegiale del 23 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa
riassegnata giusta provvedimento presidenziale del 22 ottobre 2025, è stata riservata per
la decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Col decreto in epigrafe, regolarmente notificato il 13.09.2022, emesso su impulso di

 , è stato ingiunto a
 di pagare, entro 40 giorni dalla notifica, la somma complessiva di € 32788,85,
oltre interessi dalla domanda al soddisfo nonché le spese e competenze del
procedimento.



Nel richiedere il decreto, la ricorrente ha chiarito di avere tentato la risoluzione bonaria della vertenza ed ha anche prodotto l'intimazione di pagamento inoltrata fra gli altri alla debitrice, con cui è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine il passaggio a sofferenza della posizione rispettiva (cfr. doc. 7 e 8 cit.).

2. Avverso il decreto ha proposto opposizione l'ingiunta chiedendo di :
"...accertare/dichiarare l'inidoneità della prova scritta del credito posta a fondamento del ricorso monitorio avversario per violazione dell'art. 50 t.u.b. e, per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto; - accertare/dichiarare la carenza di legittimazione attiva di _____ rispetto alla domanda oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. 1870/2022, R.g. 6300/2022. Nel merito: a) accertare/dichiarare la nullità della fideiussione azionata ex adverso nei confronti della sig.:u _____ per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e per l'effetto, per tutte le ragioni di cui in narrativa, ordinare la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi dell'attrice opponente e, comunque con ogni statuizione conseguente di legge; b) accertare/dichiarare l'inopponibilità alla sig.ra _____ elle risultanze degli estratti conto prodotti dalla convenuta opposta in sede monitoria e, per l'effetto, accertare/dichiarare l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto per mancanza della relativa prova quantomeno con riferimento al saldo iniziale negativo di € 34.428,03 portato dal primo dei suddetti estratti conto; c) accertare/dichiarare il carattere originariamente usurario dei tassi d'interesse pattuiti nel contratto di conto corrente n. 0333139 e per l'effetto, previa

declaratoria di nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., dichiarare che non sono dovute le somme addebitate al correntista a titolo di interessi, competenze dare, commissioni e spese costituenti costo del credito concesso al correntista medesimo; in subordine, accertare/dichiarare che i tassi d'interesse applicati al rapporto per cui è causa ha superato la soglia a fini usura (l. 108/1996) nei vari trimestri di riferimento e per l'effetto, previa declaratoria di inefficacia parziale della clausola pattizia relativa agli interessi, rideterminare gli importi spettanti alla convenuta opposta a tale titolo facendo applicazione del tasso soglia di volta in volta vigente; d) accertare/dichiarare la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto (CMS) contenuta nel contratto di conto corrente n. 0333139 per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346-1418 c.c. e per l'effetto, dichiarare non dovute le somme pretese a tale titolo dalla convenuta opposta; e) accertare/dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla Banca convenuta in violazione dell'art. 120, comma 2, lett. b), t.u.b. e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme maturate in favore della convenuta opposta in conseguenza di tale illecito anatocismo; e) in forza delle pronunce di cui alle superiori lett. a), b), c), d) e e), disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto e accertare/dichiarare che nulla deve l'attrice opponente alla convenuta opposta; in subordine, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare/dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dalla garante Sig.ra [REDACTED] ad [REDACTED]; in ogni caso - condannare la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite" (cfr. testualmente).

Si è costituita in giudizio la [REDACTED], in persona della procuratrice speciale [REDACTED], che ha invocato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e, in subordine, *"- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'opponente di accertamento della nullità del contratto di fideiussione, pronunciarsi la conversione dello stesso in un ordinario contratto di fideiussione regolato dalla legge o in un contratto atipico di garanzia; - Per l'effetto condannare l'attore a versare alla convenuta la somma portata dal d.i. opposto o la diversa somma risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura ingiunta e spese della procedura monitoria."*



Concessa la provvisoria esecuzione al d.i. opposto, giusta ordinanza del 15.11.2023 e mutata la persona del giudicante, con ordinanza del 19.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione per l'udienza del 17.09.2025.

Con plurimi provvedimenti di riassegnazione, la causa è pervenuta all'udienza del 23.10.2025 e celebrata in modalità scritta, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato divenutone assegnatario il precedente 22.10.2025 giusta provvedimento tabellare in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. — ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe per i seguenti motivi:

- “I) LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI — QUALE ASSESSITA CESSONARIA DEL CREDITO”**
- “II) NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS PERCHÉ CONFORME ALLO SCHEMA ABI DICHIARATO CONTRARIO ALL'ART. 2, LEGGE N. 287/1990 DALLA BANCA D'ITALIA; ...Nullità totale della fideiussione per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c.; ... La nullità totale per violazione dell'art. 1219 c.c.;...la nullità totale per violazione dell'art. 1322 c.c.; ...In via ulteriormente subordinata: la nullità parziale della fideiussione per la deroga all'art. 1957 c.c. contenuto nell'art. 6 del testo della garanzia in atti;**
- “III) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER ASSENZA DEL REQUISITO DELLA PROVA SCRITTA NELLE FORME RICHIESTE AI SENSI DELL'ART. 50 T.U.B.;**
- “IV) INESISTENZA DEL CREDITO PORTATO DAL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO. CONTESTAZIONE ED INOPPONIBILITÀ DEGLI ESTRATTI CONTO PRODOTTI DALLA BANCA IN SEDE MONITORIA;**
- “V) ANATOCISMO DERIVANTE DALLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 120, COMMA 2, T.U.B.;**
- “VI) NULLITÀ DELLE CLAUSOLE RELATIVE ALLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (CMS) PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 1346 – 1418 C.C.”.**



4. Il primo motivo di opposizione è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento di tutti gli altri. L'obiettata legittimazione dissimula la contestata titolarità del credito dell'attrice in monitorio.

Va premesso che _____, ha agito in monitorio, in persona della mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c., _____ dichiarandosi titolare del credito azionato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 99/2017 con cui è stato disposto che "*i Commissari liquidatori della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. procedano alla cessione a... i crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 99/2017*" (cfr. testualmente pag. 3 ricorso per d.i.) e ai sensi del decreto ministeriale "*n. 221 del 22 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018, in attuazione dei poteri ad esso attribuiti dall'articolo 5, commi 1 e 5, del DL 99/2017, ha costituito all'interno d... destinato esclusivamente all'acquisto degli attivi e dei rapporti giuridici di cui alla precedente premessa e all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5, comma 3, del DL 99/2017 in relazione ad essi e ha disposto che i Commissari Liquidatori della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. procedano alla cessione del Patrimonio Destinato, in una o più soluzioni, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 99/2017*" (cfr. cit.). A supporto della titolarità del credito azionato, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto i doc. 9 e 10 contenenti la Gazzetta ufficiale che pubblicizzerebbe la dedotta cessione.

Sennonché, con la memoria conclusiva del 22.10.2022, ha richiamato la memoria ex art. 183, co. 6, nr. 2 c.p.c. chiarendo che la cessione sarebbe avvenuta non già secondo quanto indicato nel ricorso in monitorio ma mediante una diversa modalità di cessione avvenuta "...da Banca Popolare di Vicenza ad ... e da quest'ultima ad ..."; richiama a supporto le "relative pubblicità" che però non esibisce e "...da cui emergerebbe...chiaramente che il credito oggetto del presente giudizio fosse di titolarità di" (testualmente). Precisa, inoltre, che in occasione della richiamata memoria, sono state depositate le dichiarazioni delle cedenti che confermano la cessione in suo favore.

Ebbene, dalla lettura delle dichiarazioni anzidette, non accompagnate da alcun contratto di cessione che documenti l'operazione finanziaria (cfr. dichiarazione di BPopVilca), si ricava che la cessione del credito azionato sarebbe avvenuta ben prima della messa in liquidazione della Banca Popolare di Vicenza e in favore di una società denominata ~~██████████~~ che con dichiarazione (cfr. dichiarazione) prodotta in copia nel presente fascicolo conferma di avere ricevuto il credito dalla Banca anzidetta e poi di averlo ceduto in data 31 marzo 2021 ad ~~██████████~~ (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183 cit.).

Dalla lettura delle dichiarazioni prodotte dall'opposta, come accennato, si conferma che il credito azionato non le sarebbe derivato dalle operazioni finanziarie sorte dalla liquidazione di Banca Popolare di Vicenza, debitamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma da altre operazioni di cessione rispetto alle quali non ha prodotto i contratti e neppure le copie delle gazzette ufficiali da cui si ricaverebbero i passaggi di mano del credito in questione.

E' dunque la stessa ricorrente a non sapere esattamente da dove le deriverebbe questo credito e allorquando ha agito in monitorio ha indicato una fonte che poi essa stessa ha smentito nel corso del giudizio di opposizione.

5. In ragione delle considerazioni che precedono può pertanto ritenersi non provata la titolarità (e non la legittimazione, in tal senso si intende riqualificata l'obiezione mossa dall'opponente) del credito da parte dell'opposta.

Sul punto giova richiamare l'orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui "in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (cfr. Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01 confermata da Sez. 3 - , *Ordinanza n. 21279 del 25/07/2025* (Rv. 675742 - 02).



Nel caso di specie la notificazione delle presunte cessioni, da cui deriverebbe il credito, non è stata documentata e, dalle complessive risultanze istruttorie, confuse da un profluvio di passaggi e di richiami a gazzette ufficiali mai prodotte, si ricava l'inconsistenza della prova del credito.

Si rimarca, per di più, che le dichiarazioni delle presunte cedenti, non accompagnate dalle gazzette ufficiali a testimonianza della cessione in blocco, non costituiscono prova valida della cessione dal momento che *“la parte che agisca affermando successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”* (cfr. Cass. Sez. 6, 05/11/2020, n. 24798, Rv. 659464 - 01).

Tali elementi permettono di ritenere non provato il credito dell'opposta con conseguente diniego della tutela giudiziaria azionata con il monitorio. Ne deriva, in accoglimento del primo motivo di opposizione, la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo.

Gli altri motivi di sono assorbiti.

6. Le spese della procedura seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 e i nuovi parametri tariffari valevoli a partire dal 23/10/2022, in relazione allo scaglione di valore da €. 26.001 ed €. 50.000, nel valore medio.

Del che è dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Venezia, sezione Prima Civile, in composizione monocratica, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da **CHEVATI RONELLA**, avverso il decreto ingiuntivo nr. 1870/2022, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1870/2022 emesso in favore di **ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.**;



2. condanna ~~ALDO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.~~ al pagamento delle spese di lite in favore di ~~Calzavara Rossella~~, spese che liquida per compensi in complessivi euro 7.616,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso il 16 novembre 2025

Il Giudice

Maria Grazia CASERTA

